

N. R.G. 2016/17686



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE Nel

procedimento sommario iscritto al n. r.g. **17686/2016** promosso da:

██████████ (C.F.) con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in VIALE CASTRACANI 243 55100 LUCCA presso il difensore avv. ██████████

CUI 054Q3RD

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE

RESISTENTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Luca Minniti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/05/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 21.11.2016 da ██████████ nei confronti del provvedimento emesso il 18.04.2016 e notificato in data 24.10.2016 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito dell'audizione tenuta il 18.04.2016.



1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito di chiamarsi [REDACTED]; di essere cittadino della Costa d'Avorio; di essere nato l'1.01.1989 a Biankouma, regione di Man; di aver vissuto a Biankouma, Danané e San Pedro; di non aver mai frequentato la scuola; di aver lavorato come apprendista autista e facchino al mercato; di appartenere al gruppo etnico Djoula; di essere musulmano; che la propria madre svolgeva attività politica facendo propaganda per Laurent Gbagbo; che la propria famiglia di origine si compone della madre e di una sorella minore; di avere una moglie, un figlio che non ha conosciuto e una figlia; di non sapere con certezza la data di nascita dei figli, tuttavia la figlia ha circa quattro anni mentre il figlio due; che la moglie era incinta quando è partito; che tutti i propri familiari si trovano in un campo rifugiati in Liberia; di aver lasciato il proprio Paese il 10.04.2014; che quando il padre si ammalava veniva ricoverato in Guinea; che quindi andava insieme alla madre in Guinea a trovare il padre; che andava poi dalla madre in Liberia; di essere andato prima a Duèkouè poi a San Pedro per avere informazioni su dove si trovasse la madre; che raccoglieva dei soldi per raggiungerla passando per Tabou; che dopo la morte del padre la madre veniva cacciata di casa in quanto si rifiutava di sposare il fratello del marito; che quindi si trasferiva a Danané dove però aveva problemi con la politica; che a Danané la madre vendeva cibo per strada e lavava i vestiti porta a porta; che grazie a questo lavoro si faceva molto apprezzare dalle persone; che i giovani yacouba le chiedevano di fare campagna per Gbagbo; che per tale attività di propaganda veniva anche pagata; che continuava a svolgere tale attività politica fino al 2002 quando iniziava la crisi dell'ovest; che lui non si trovava mai a casa perché viaggiava spesso per il suo lavoro di autista; che lo informavano dell'arrivo dei ribelli che avevano iniziato a perseguire i militanti dell'FPI; che decideva quindi di andare a cercare la madre; che lungo il viaggio incontrava una signora amica della madre che gli diceva di tornare indietro in quanto la madre era già scappata insieme alla sorella perché i ribelli cercavano i militanti dell'FPI; che tornava quindi a Doèkouè dove aspettava alcuni giorni senza ricevere notizie; che la madre espatriava in Liberia; che riusciva a trovarla e a raggiungerla; che non potendo sopportare le condizioni difficili che c'erano lì, le dava dei soldi e le cose che aveva portato per lei e se ne andava; che dopo i problemi avuti dalla madre cercava di rifarsi una vita a San Pedro.

La Commissione ha negato la protezione internazionale rilevando che l'istante ha affermato di non aver mai svolto attività politica ma che sarebbe stata la madre ad essere, tutt'ora rifugiata in Liberia, ad aver svolto attività politica; rilevando inoltre che stante a quanto dichiarato dal richiedente asilo la

Pagina 2



militanza politica della madre non gli avrebbe creato particolari problematiche né con la popolazione, né con i familiari del padre, perché il richiedente asilo dichiarava di aver continuato a vivere in Costa D'Avorio fino al 2014 quando un incontro con il cugino lo avrebbe indotto all'espatrio. La Commissione nega la protezione internazionale in ragione 1) della mancata fondatezza oggettiva del timore di persecuzione dell'istante 2) del mancato rischio effettivo di subire un danno grave; 3) della inesistenza di indici di specifica pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un numero significativo di vittime

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente rilevava che: 1) il padre del richiedente asilo è morto quando era piccolo e la madre, che per tradizione avrebbe dovuto sposare il cognato, nel rifiutarsi ha contribuito ad incrementare un contrasto tra le rispettive famiglie che negli anni è divenuto una vera e propria faida; 2) l'unico motivo per cui la famiglia del padre permetteva a ■■■■■ di vivere nella loro casa era l'interesse alla sua eredità; 3) il Paese da cui proviene il richiedente asilo nonostante stia attraversando una situazione di riappacificazione, è lo stesso che a seguito di un decennio di politiche di violenza ed impunità, ha visto forze di entrambe le fazioni politiche commettere gravi violazioni dei diritti umani (civili giustiziati, donna stuprate, villaggi bruciati) come estratto dal Rapporto annuale 2015-2016 Amnesty International-Africa Subsahariana- Costa d'Avorio, United Nations- Security Council, 16 agosto 2016; World report 2016- Costa d'Avorio- Human Right Watch; 4) il dovere di cooperazione della Commissione nella valutazione della domanda alla luce della situazione del Paese d'origine al momento dell'esame e del fatto che il richiedente asilo abbia già subito gravi persecuzioni o danni gravi, devono essere considerate veritiere qualora il richiedente abbia svolto ogni ragionevole sforzo per circostanziare le sue dichiarazioni; 5) il contesto geopolitico e sociale in cui si è consumata la vicenda è particolarmente complessa: il popolo ivoriano, dopo l'indipendenza, ha vissuto con spaccature interne, elezioni boicottate, rivolte militari e accordi tra fazioni opposte grazie all'intervento di Paesi terzi; 6) Sia il richiedente asilo che sua madre fanno parte dell'etnia Djoula, i djoula sono sempre stati emarginati dal regime a causa del concetto xenofobo di "ivorité", non a caso, alle elezioni del '95 fu stabilito che si potesse essere eletti presidente dalla Repubblica solo se ivoriani; 7) La posizione della madre di ■■■■■ è particolarmente critica: è donna, è sola, è djoula ma non sostiene Outtar anzi è conosciuta per il suo attivismo pro Gbagbo, il cugino di ■■■■■ è un militare delle milizie di Ouattara, ed essendo ■■■■■ l'unico diretto discendente della donna (sua madre) diventa l'unico capro espiatorio nei confronti del quale esercitare vendetta, ed il fattore politico fa da pretesto; 8) Il riconoscimento dello status di rifugito per timore di persecuzione va riferito non soltanto alle persone che già sono state perseguitate, ma anche a quelle che vogliono evitare di trovarsi in una situazione in cui potrebbero esserlo, non è necessario che gli argomenti invocati si fondino

Pagina 3



sull'esperienza personale del richiedente; 9) il ricorrente è già stato vittima di un'aggressione e di minaccia di morte perpetrata pubblicamente da parte del cugino militare, a causa della sua appartenenza etnica, il suo nome potrebbe essere stato inserito nei famigerati elenchi delle persone da "eliminare" perché accusate di aver sostenuto l'ex presidente, liste che lo stesso ricorrente menziona in sede di audizione; 10) la precarietà della situazione nella Costa d'Avorio, la corruzione all'interno degli uffici e la violazione dei diritti umani, civili e politici; 11) L'enorme povertà del Paese; 12) il fatto che richiedente non ha più alcun contatto con il proprio Paese di origine ed un ritorno in patria oltre che pericoloso renderebbe vano il percorso di integrazione svolto nel nostro Paese.

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio né ha prodotto gli atti del (ed i documenti acquisiti nel) procedimento amministrativo benché fosse stato espressamente disposto nel provvedimento di fissazione di udienza.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito: “

Il richiedente parlando in lingua italiana dichiara " Confermo quanto detto alla Commissione. Confermo di essere in pericolo tornando nel mio Paese, io e mia madre abitavamo insieme in Costa d'Avorio nella città di Biakouma , poi mia madre è andata a Danani con mia sorella perché ha avuto problemi con i miei zii, lì mia madre ha svolto attività politica. Quando i ribelli sono giunti a Danani mia madre è fuggita. Io mi sono trasferito a Danani raggiungendo mia madre. Io qui lavoravo aiutando un autista a San Pedro, durante il viaggio di ritorno ho incontrato una signora che mi ha detto che mia madre era fuggita, così sono andato alla stazione. E dalla stazione mi sono recato nella città di Dokoune (fonetico). Chiamando mio zio sono venuto a conoscenza che mia madre è sotto la protezione dell' UNHCR in Liberia. Quando sono andato a San Pedro volevo vivere lì la mia vita, mi sono sposato, ho avuto una figlia, quando sono iniziato gli scontri, io lavoravo alla stazione e dove lavoravo viveva mia cugina ed il figlio di mio zio che è diventato militare. Mio cugino (il militare) mi ha incontrato alla stazione di San Pedro, io non l'avevo visto, ma lui mi ha chiamato ed io ho fatto



finta di non sentirlo, lui si è avvicinato dietro di me e mi ha detto come mai non rispondesti pur avendolo visto, così ha iniziato a picchiarmi e strappare i miei vestiti. I militari sono molto potenti in Costa d'Avorio, mio cugino _____ ha affermato che anch'io svolgessi propaganda politica con mia madre ed ha chiamato il suo gruppo ribelle RFC. Una volta andati via io mi sono recato da mia moglie, ne ho parlato con lei ed ho deciso di fuggire perché ero in reale pericolo.

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Ad avviso del giudicante il racconto è molto analitico, privo di lacune assolutamente coerente e dettagliato: deve perciò ritenersi veritiero anche perché coerente con i conflitti politici violenti avvenuti nel paese di origine ed ancora in parte attuali. Da una parte è dunque verosimile e credibile come afferma la stessa Commissione che la madre sia rifugiata in Liberia per ragioni politiche mentre la minaccia nei suoi confronti nasce dalla militanza politica della madre ma si innesta su una vicenda privata che lo vede in conflitto con la famiglia del padre.



Si tenga infatti conto della circostanza che la qualità di rifugiata politica della madre del richiedente è dimostrata dal tesserino Unher in Liberia prodotto in atti.

3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato la minaccia nei propri confronti tra i fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è infatti neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

E neppure nel presente giudizio, a seguito dell'audizione approfondita ed analitica, sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.



Ed egli non è apparso minacciato in conseguenza dell'impegno politico della madre, ma per ragioni di conflitto familiare di matrice successoria.

4. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria allegando il pericolo di grave pregiudizio integrato dal rischio di trattamento inumano.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale *“in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente”* (cfr.

Cass. ordinanza n. 16202/15).

Quest'ultimo profilo non risulta integrato nel caso in esame perché la Costa D'Avorio non è attraversata da un conflitto armato interno o internazionale che genera violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo l'incolumità del richiedente in caso di rientro.



Non vi sono elementi di riscontro in merito nelle fonti internazionali di informazione.

Per converso vi sono elementi che confermano il pericolo che il richiedente isolato del tutto dal contesto socio familiare perché figlio di una sostenitrice di Ggabò (sotto processo alla Corte penale internazionale dell'Aja) possa esser vittima della minaccia della famiglia del padre dalla quale con la madre fuggirono .

In Costa d'Avorio citando la risposta del 2 ottobre 2017 della *Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI*, “nonostante i miglioramenti continui ma lenti nella sicurezza e nella riconciliazione politica, l'operato del governo per ripristinare lo stato di diritto e affrontare l'impunità dopo la crisi postelektorale 2010-2011 è rimasto incompiuto. I problemi più gravi legati ai diritti umani sono stati gli abusi delle forze di sicurezza, tra cui gli omicidi extragiudiziali ed il maltrattamento di detenuti e prigionieri, e l'incapacità del governo di far rispettare lo Stato di diritto. Le Forze Armate della Costa d'Avorio (FACI), già note come Forze Repubblicane della Costa d'Avorio, e la gendarmeria, si sono rese responsabili di arresti arbitrari e detenzioni, anche utilizzando centri di detenzione non ufficiali”.

Ed anche la più recente risposta del 23.1.2018 riporta ancora citando il “*Country Report on Human Rights Practices 2016 - Cote d'Ivoire del Dipartimento di Stato Americano*” che:

“I problemi più gravi legati ai diritti umani sono stati gli abusi delle forze di sicurezza, tra cui gli omicidi extragiudiziali ed il maltrattamento di detenuti e prigionieri, e l'incapacità del governo di far rispettare lo Stato di diritto. Le Forze Armate della Costa d'Avorio (FACI), già note come Forze Repubblicane della Costa d'Avorio (FRCI), e la gendarmeria si sono rese responsabili di arresti arbitrari e detenzioni, anche utilizzando centri di detenzione non ufficiali”.

Sicché ad avviso del giudicante la minaccia da parte del cugino del richiedente che trova origine in vicende familiari si connota pericolosamente per il fatto che egli è diventato militare con la fazione vittoriosa ed opposta a quella di militanza della madre del richiedente.

Appare dunque verosimile che egli perseguitato dal cugino per ragioni familiari , privo di ogni protezione sociale anche per l'assenza ormai di ogni legame familiare nel paese di origine , possa esser vittima di abusi ed atti arbitrari commessi dalle autorità investite dal cugino del richiedente.

5. Sulle spese di lite



La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Ma in ordine al regime di addebito delle spese si osserva quanto segue tenuto conto che la parte soccombente aveva tutti gli elementi (per quanto sopra detto) tali da consentire al richiedente di evitare di proporre ricorso all'autorità giudiziaria .

L'art. 141 fa riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.* (1) 2. *Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.* 3. *Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.>>.*

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 DPR 115/2002 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit. Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi (come già argomentato nell'ordinanza Trib Firenze pres. L. Breggia in data 6.12.2017 nel proc. rg 2336/2017) il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.

E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 ('*Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico- finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese*



processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio''.

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie. Le spese sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso;
- 2) riconosce a _____ la protezione sussidiaria;
- 3) condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in 1000,00 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002. Firenze, 7 agosto 2018

Il Giudice

dott. Luca Minniti

